



FOGLIO INFORMATIVO 2.5.1.  
(ai sensi Provvedimento Banca d'Italia del 29/07/2009)

## AGGIORNAMENTO N. 4 del 01/01/2010

### SERVIZIO P.O.S. "COMMERCIO ELETTRONICO"

INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO	
Denominazione	BANCA POPOLARE DI ROMA Spa
Forma giuridica	Società per azioni iscritta al registro delle imprese di Rm n. 04245811007
Sede legale e amministrativa	Via Leonida Bissolati, 40 - 00187 Roma
Indirizzo telematico	Web site: <a href="http://www.popolareroma.it">www.popolareroma.it</a> – e-mail: <a href="mailto:direzione.generale@poproma.it">direzione.generale@poproma.it</a>
Codice ABI	5650/7
Iscrizione all'Albo delle banche presso B.I.	Iscritta all'Albo delle Banche n. 5215
Gruppo Bancario	Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ferrara
Capitale sociale al 31/12/2008	€ 48.637.592,00
Sistemi di garanzia a cui la banca aderisce	Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI
<p><b>Struttura e funzione economica</b> Per Commercio Elettronico si intendono le transazioni economiche eseguite per via elettronica e le cui informazioni tra venditore e compratore sono scambiate sulla rete INTERNET. Il servizio della Banca permette agli esercenti di incassare il corrispettivo dei beni o servizi relativo agli acquisti effettuati da un soggetto, che utilizzi, attraverso la rete Internet ovvero attraverso altre tecniche di comunicazione a distanza quale mezzo di pagamento, una carta di pagamento appartenente al circuito Visa, Mastercard e Visa Electron. La Banca gestisce: - il pagamento effettuato dal titolare della carta delle forniture effettuate dall'esercente - collaborazione e assistenza di carattere operativo che fosse necessaria</p> <p><b>Rischi tipici</b> Il commercio elettronico rientra nei cosiddetti "Contratti a distanza" attualmente disciplinati dal D.Lgs. 185/99 che ha recepito la direttiva comunitaria in materia. I rischi, pertanto, configurabili, in via generale, a carico dell'esercente/fornitore, sono quelli ipotizzabili in relazione all'applicazione della suddetta normativa e, sono, essenzialmente, quelli derivanti: a) dall'esercizio del diritto di recesso, riconosciuto al consumatore in determinati casi ed entro termini precisi, con conseguente obbligo del fornitore di rimborsare le somme versate dal consumatore; b) dalla inosservanza, da parte del fornitore, dei termini di esecuzione del contratto (30 giorni dalla trasmissione dell'ordinazione), inosservanza da cui, parimenti, deriva l'obbligo di rimborso al consumatore delle somme dallo stesso eventualmente già corrisposte per il pagamento della fornitura; c) dall'addebito, a carico del fornitore, da parte dell'Istituto emittente la carta, delle somme dal medesimo Istituto in precedenza rimborsate al consumatore, in quanto eccedenti rispetto al prezzo pattuito o in caso di uso fraudolento della carta da parte del fornitore o di un terzo; d) dalla chiamata in causa, in caso di controversie civili, avanti al giudice del luogo di residenza o domicilio del consumatore. Rischio di ripudio: La Banca rimane estranea a qualsiasi contestazione o controversia relativa alla fornitura di merci e servizi, che possa sorgere tra i titolari delle carte e l'Esercente. In riferimento all'art. 8 del D.Lgs. 22.5.1999, n. 185, in materia di contratti a distanza, l'Istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti dei quali questi dimostri l'eccedenza rispetto al prezzo pattuito ovvero l'effettuazione mediante l'uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del fornitore o di un terzo. In questi casi, l'istituto di emissione della carta di pagamento ha diritto di addebitare al fornitore le somme riaccreditate al consumatore. In ottemperanza a tali disposizioni normative, la Banca è quindi autorizzata ad addebitare l'Esercente e riaccreditare il titolare della carta, in seguito all'esercizio del diritto di cui sopra da parte del consumatore. In realtà la contestazione dà origine ad un iter operativo, trascorso il quale l'esercente verrà addebitato se non è stato in grado di fornire alla controparte tutti i dati necessari a dimostrare la regolarità della transazione di Commercio Elettronico e la prova che il bene o servizio sia stato ricevuto dal beneficiario.</p>

CONDIZIONI ECONOMICHE
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Una tantum per spese di attivazione: euro 250,00 + iva</li> <li>- Canone mensile: euro 18,00 + iva</li> <li>- Commissione per vendita eseguita: euro 0,50 + iva</li> <li>- Percentuale sul transato carte di credito accordo tra esercente e Compagnie</li> </ul> <p>(per i circuiti Visa e Mastercard Carta Si la percentuale massima applicata è pari al 5%)</p>

<b>LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE</b>	
<i>Carte</i>	<i>si distinguono in:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Carta di credito - E' lo strumento di pagamento che permette di effettuare operazioni di acquisto presso tutti gli esercizi convenzionati o di prelievo presso gli sportelli automatici (con addebito e valuta fine mese o inizio mese successivo all'operazione).</i></li> <li>• <i>Carta di debito - E' lo strumento di pagamento che permette di effettuare operazioni di acquisto presso tutti gli esercizi convenzionati o di prelievo presso gli sportelli automatici (con addebito immediato).</i></li> </ul>
<i>P.O.S virtuale</i>	<i>Apparecchiatura elettronica installata presso l'esercente, con il quale la banca ha stipulato apposita convenzione, abilitata a concedere autorizzazioni al pagamento con carte di credito/debito e a registrare l'avvenuta operazione.</i>
<i>Canone</i>	<i>Il canone di utilizzo è l'importo mensilmente corrisposto dall'esercente per l'utilizzo del POS.</i>
<i>Transazione elettronica</i>	<i>Operazione relativa al pagamento tramite apparecchiatura POS.</i>

<b>PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI</b>
<p><b>Recesso</b>  Il contratto ha una durata minima di 12 mesi a partire dall'attivazione del servizio; dopo questo primo periodo il contratto sarà valido fino al recesso di uno dei contraenti, che deve essere comunicato in forma scritta con almeno 3 mesi di preavviso.  La Banca e Cim Italia potranno comunque recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza preavviso, qualora il contraente: a) sia protestato, sottoposto a procedure esecutive individuali o concorsuali, ovvero a procedimento penale per reato contro il patrimonio; b) muti tipo di attività; c) ceda, affitti o ponga in liquidazione l'azienda o ne conceda comunque la gestione a terzi senza preventivo consenso di BANCA; d) non osservi le norme relative a "Responsabilità del contraente per la custodia e l'uso dell'ambiente".</p> <p><b>Tempi massimi per la chiusura del rapporto</b>  In caso di richiesta di chiusura del servizio POS da parte del Cliente, la Banca si impegna a chiudere la postazione in un tempo compreso tra un minimo di quindici giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta ed un massimo di trenta giorni lavorativi.  In caso di richiesta incompleta o irregolare, i termini indicati inizieranno a decorrere dal perfezionamento della richiesta.</p> <p><b>Reclami, ricorsi e conciliazione</b>  Il Cliente può presentare un reclamo all'Ufficio Reclami della Banca Popolare di Roma, anche per lettera raccomandata A/R (Banca Popolare di Roma - UFFICIO RECLAMI – Via Leonida Bissolati, 40 – 00187 Roma) o per via telematica (direzione.generale@poproma.it). La banca deve rispondere entro 30 giorni. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta e prima di ricorrere al giudice ordinario, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può chiedere presso le Filiali della Banca Popolare di Roma ritirando la "Guida pratica per l'accesso all'Arbitro Bancario Finanziario", chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure consultare il sito <a href="http://www.arbitrobancariofinanziario.it">www.arbitrobancariofinanziario.it</a>.</p>

**I servizi - POS+Commercio elettronico – sono forniti tramite la società Cim Italia, con la quale la Banca Popolare di Roma S.p.A. ha sottoscritto apposita convenzione.**